



REPUBBLICA ITALIANA 92/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **61235** del registro di segreteria, proposto da

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina

Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T, pec:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it); Antonella Patteri

(c.f. PTTNNL60E49D665K, pec: avv.antonella.patteri@

postacert.inps.gov.it); Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B,

pec: antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it); Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS, in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di appello;

contro

omissis (c.f. *omissis*) nato a *omissis* (*omissis*), il *omissis* e residente in *omissis* alla via *omissis* n. *omissis*, non costituito;

avverso

la sentenza n. 85/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, depositata in data 16 ottobre 2023 e notificata in data 24 ottobre 2023;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 5 giugno 2025, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci e l'avv. Lidia Carcavallo, per l'Inps parte appellante.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 12 dicembre 2023, l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva accolto il ricorso dell'odierno appellato volto al ricalcolo della pensione, con applicazione sulla quota retributiva del coefficiente del 2,44% per ogni anno di anzianità al 31 dicembre 2015 e con

corresponsione degli arretrati nei limiti della prescrizione e maggiorati degli interessi legali *ex art. 1284, comma 4, del codice civile*.

Con unico ed articolato motivo di gravame, l'Inps appellante si duole per violazione e falsa applicazione dell'art. 1284, comma 4, del codice civile e dell'art. 167 del codice di giustizia contabile.

Secondo la prospettazione dell'Istituto previdenziale appellante, la norma dettata dal su richiamato art. 1284, comma 4, c.c. ed ai sensi della quale, in assenza di determinazione delle parti, il saggio degli interessi legali è determinato, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, in misura pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, costituirebbe un'ipotesi eccezionale prevista solo qualora *"gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico"*.

Eccepisce, in particolare, l'Istituto che il rapporto previdenziale scaturisce, invece, direttamente dalla legge e possiede, anche sotto il profilo della pretesa creditoria, peculiarità tutte proprie, *"radicandosi nella necessità di tutelare interessi pubblici unitamente all'esigenza di protezione dallo stato di bisogno del destinatario"*.

Aggiunge l'Inps che, secondo il dettato dell'art. 167 c.g.c., spetta al Giudice contabile determinare, oltre gli interessi in misura legale, l'eventuale maggior danno subito dal ricorrente.

Inoltre, risulterebbe inconferente il richiamo, operato dal Giudice

territoriale all'ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 61/2023 secondo cui la disposizione dell'art. 1284, comma 4, c.c. si estenderebbe anche alle obbligazioni nascenti da altro fatto idoneo a produrle, in quanto la specifica vicenda, oggetto della pronuncia in questione, riguarderebbe un'obbligazione, *"oggetto di titolo esecutivo posto a base del precetto opposto"* che trovava, comunque, fonte in un sottostante rapporto negoziale in tema di *"pagamento del saldo attivo di un rapporto bancario in conto corrente"*.

In conclusione, l'Istituto previdenziale chiede l'accoglimento del gravame e di riformare integralmente l'impugnata sentenza.

Non costituitasi la parte appellata, all'udienza del 5 giugno 2025, l'Inps, parte appellante, ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio, rilevata la ritualità della notifica dell'atto di impugnazione e del conseguente decreto di fissazione dell'odierna udienza, dichiara la contumacia della parte appellata *omissis*.

Sempre, in via preliminare, il Collegio rileva l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui *"nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e*

quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

Nell'atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha evidenziato una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'atto di appello è ammissibile.

Con l'odierno atto di gravame, l'Istituto previdenziale lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1284, comma 4, del codice civile e 167 del codice di giustizia contabile.

L'atto di appello si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.

L'art. 1284, comma 1, c.c. determina, come noto, la misura del saggio degli interessi legali nel 5 per cento in ragione di anno.

La predetta norma aggiunge che il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

I successivi commi 2 e 3 dell'art. 1284 c.c. stabiliscono che, allo stesso saggio, devono computarsi gli interessi convenzionali, se le

parti non ne hanno determinato la misura e che interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti, sono dovuti nella misura legale.

Il comma 4 del predetto articolo 1284 c.c., introdotto dall'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, detta, invece, una specifica ed autonoma normativa in tema di misure di contrasto per ritardati pagamenti, al fine di evitare mere finalità dilatorie dei debitori inadempienti, prevedendo espressamente che: *“se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*.

Dalla lettura dell'intero testo dell'art. 1284 c.c. emerge, dunque, ad avviso del Collegio, una chiara differenziazione in ordine alla portata applicativa dei diversi commi, in quanto le disposizioni di cui ai primi tre commi hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, ovvero il tasso di interesse applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l'art. 1284, comma 4, c.c. concerne esclusivamente il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del giudizio.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, al riguardo, recentemente chiarito che i presupposti applicativi degli interessi

maggiorati, previsti dal su richiamato comma quarto dell'art. 1284 c.c., devono essere oggetto dell'attività di accertamento del Giudice e che la natura della fonte dell'obbligazione può essere *"la più varia"*. La relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4. Con la domanda giudiziale insorge, quindi, una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Corte Cass., S.U., sent. n. 12449/2024).

In sede di ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno appellato non formulava alcuna espressa domanda volta alla corresponsione degli interessi maggiorati di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.; tuttavia, il Giudice territoriale riteneva, con ordinanza a verbale dell'udienza del 4 luglio 2023, di introdurre di ufficio tale argomento e, garantito il contraddittorio tra le parti mediante il deposito di apposite note, perveniva alla conclusione che il *"rinvio mobile alle vigenti disposizioni"* previsto dall'art. 167 c.g.c. *"all'attualità può tranquillamente intendersi all'art. 1284 cc"*, quale norma di *"maggior favore"* applicabile anche in

sede di crediti pensionistici.

Deve, infatti, rilevarsi che ai giudizi pensionistici, pendenti dinanzi alla Corte dei conti, è applicabile la specifica disciplina dettata dall'art. 167, comma 3, c.g.c., ai sensi del quale *“il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”*.

Ad avviso del Collegio, al fine di accertare l'effettiva applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. ai crediti di natura previdenziale pubblica, occorre valutarne la compatibilità con il vigente sistema normativo che disciplina tale specifico settore del nostro ordinamento.

Al riguardo, occorre, in primo luogo, evidenziare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nel delineare i presupposti applicativi dei c.d. super-interessi rispetto a quelli ordinari, hanno osservato che viene in rilievo *“la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale”*, nonché i crediti non preesistenti al processo *“per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”* (Corte Cass., S.U., sent. n. 12449/2024).

E d'altronde, anche la pronuncia richiamata dalla sentenza impugnata, afferma che: *“sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in*

via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284 c.c., comma 4, in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni" (C. Cass., ord. n. 61/2023).

Ne consegue che l'applicazione della suddetta norma non può assumere un'estensione automatica e generalizzata dovendosi necessariamente tener conto di *"determinate e specifiche tipologie di obbligazioni"*, nonché della *"speciale natura o delle particolari caratteristiche"* di queste.

Ad avviso del Collegio, i crediti di natura previdenziale si inscrivono nell'alveo di tali *"specifiche tipologie di obbligazioni"* aventi peculiare natura poiché costituiscono prestazioni patrimoniali il cui ammontare è determinato sulla base di specifici requisiti previsti *ex lege* e che trovano fondamento nell'art. 38, comma 2, della Costituzione, ovvero nel precipuo interesse pubblico improntato a principi di solidarietà.

Al riguardo, è sufficiente rammentare che le disposizioni dettate dalla legge n. 335/1995, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, costituiscono, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della medesima legge, *"principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica"*, tant'è che successive leggi non possono introdurre eccezioni o deroghe alla citata legge, se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.

La peculiare natura dei crediti previdenziali li sottrae, poi, alla

disponibilità delle parti, richiamata, invece, in tema di determinazione degli interessi, dall'art. 1284, comma 4, c.c.

Ed infatti, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che l'Istituto previdenziale non può validamente disporre dei propri diritti, esprimendo, ad esempio, la volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, trattandosi di amministrazione pubblica tenuta all'osservanza del dettato dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295 che impone alle amministrazioni di recuperare i pagamenti di somme prescritte, così escludendosi la possibilità di una rinuncia anche tacita alla prescrizione (I Sez. App., sent. n. 203/2024).

È, quindi, evidente la peculiare disciplina in materia posto che i crediti previdenziali sono, inoltre, soggetti a limiti di impignorabilità (art. 545, comma 7, c.p.c.) e che la "*natura pubblicistica*" degli enti previdenziali non rende irragionevole, secondo la Consulta, la possibilità di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo, il ruolo esattoriale, che si forma prima ed al di fuori del giudizio (Corte Cost., ord. n. 111/2007).

Trattasi, in ogni caso, di una categoria di crediti che deve, poi, bilanciarsi, *in primis*, con le esigenze della finanza pubblica (Corte Cost., sent. n. 506/2002).

Peraltro, come già rilevato, il vigente codice di giustizia contabile reca, in materia, l'apposita norma dettata dall'articolo 167, ai sensi del quale spetta al Giudice determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la

diminuzione di valore del suo credito.

L'articolo 21, comma 2, dell'allegato 2 al codice di giustizia contabile, in tema di disposizioni particolari per il processo pensionistico, precisa, poi, che: *"ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, il giudice applica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati"*.

E proprio con riferimento ai crediti da lavoro per i quali trova applicazione il su richiamato articolo 429, ultimo comma, c.p.c. ai sensi del quale il Giudice deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, la Suprema Corte di cassazione, ha, recentemente, escluso l'applicabilità del comma 4 dell'art. 1284 c.c. affermando, con condivisibile ragionamento, che *"già il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato impone al datore di lavoro un aggravio rispetto alla mera ricostituzione del "valore" della retribuzione non corrisposta, che può giustificarsi solo in relazione a quella funzione di "remora" (ossia di pena privata), tipica del terzo comma dell'art. 429 c.p.c."* e che, se il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 429 c.p.c. *"assolve ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, la disposizione di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. appare praticamente estranea alla materia dei crediti di lavoro"* (C. Cass., ord. n. 11342/2025).

Ritiene, quindi, il Collegio che tale estraneità alla norma che

introduce il sistema degli interessi maggiorati accertata per i crediti da lavoro, appare, a maggior ragione, ravvisabile anche per i crediti di natura previdenziale pubblica viste le peculiari caratteristiche di tali crediti appena delineate.

Peraltro, la specialità della disciplina degli accessori al credito nel settore previdenziale pubblico emergeva già dalla sentenza n. 156/1991 del Giudice delle leggi che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il Giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento.

In seguito a tale pronuncia della Consulta, il legislatore è intervenuto per dettare, in materia di obbligazioni pecuniarie previdenziali, la disciplina speciale contenuta nell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 (e successive disposizioni), che prevede che *“gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla*

domanda” e che fissa un limite al cumulo tra interessi legali e rivalutazione, precisando che: “l'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.

L’art. 45, comma 6, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha, ulteriormente, chiarito che *“le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le pensioni di invalidità erogate dallo Stato”.*

L’art. 5 della Legge n. 205/2000 ha, poi, definitivamente stabilito che innanzi al Giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del c.p.c.

Ed, al riguardo, le Sezioni Riunite di questa Corte, hanno, attentamente, posto in luce che vanno riconosciuti d’ufficio a tutti i giudizi pensionistici di cognizione della Corte dei conti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di componenti essenziali legate da automatismo giuridico al credito pensionistico soddisfatto con ritardo, per cui gli indicati accessori debbono essere attribuiti d’ufficio dal Giudice, con decorrenza degli stessi dal giorno della maturazione del diritto (SS.RR., sent. n.

10/2002/QM e n. 6/2008/QM).

Reputa, quindi, il Collegio, alla luce delle considerazioni che precedono, che resta estranea all'area dei crediti di natura previdenziale pubblica l'applicabilità della normativa dell'art. 1284, comma 4, c.c.

Pertanto, in conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, dichiara la contumacia della parte appellata, accoglie l'atto di appello proposto dall'Inps, in integrale riforma della sentenza impugnata, ritenendo non dovuti gli interessi "maggiorati" di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e ferma restando la dovuta corresponsione, sulle somme non prescritte, degli accessori di cui all'art. 167 c.g.c., già disposta in *prime cure*.

Le spese possono essere compensate per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali tra le Sezioni territoriali.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **61235** del ruolo generale, dichiara la contumacia della parte appellata *omissis*, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'atto di appello

promosso da **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in integrale riforma della sentenza impugnata.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 08/07/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

f.to Maria Vittoria Zotta